

Violazioni – Sanzioni IMPOSTA di REGISTRO

(artt. 69-75, D.P.R. 131/1986 [CFF ● 2069-2075])

modif. dall'1.4.1998 dall'art. 1, D.Lgs. 473/1997)

In vigore dall'1.4.1998

VIOLAZIONI	SANZIONI	Art. del D.P.R. 131/1986
Omissione della richiesta di registrazione degli atti e della presentazione delle denunce di cui all'art. 19, D.P.R. 131/1986 [CFF ● 2019]	Sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'imposta relativa dovuta	art. 69, co. 1 [CFF ● 2069]
N.B.: la C.M. 19.11.1998, n. 267/E ha precisato che la sanzione non può superare il 240% dell'imposta dovuta. Qualora alla data dell'1.4.1998 la sanzione sia già stata irrogata, con un provvedimento non definitivo, la sanzione deve essere rideterminata in diminuzione.		
Insufficiente dichiarazione di valore ●	Sanzione amministrativa dal 100% al 200% della maggior imposta dovuta	art. 71, co. 1 [CFF ● 2071]
● Per le aziende e i beni immobili privi di rendite e i relativi diritti la sanzione si applica solo se il valore accertato ridotto di 1/4 supera quello dichiarato . Per gli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita e relativi diritti la sanzione si applica in ogni caso . La C.M. 19.11.1998, n. 267/E ha precisato che la sanzione non può eccedere la misura del 200% dell'imposta dovuta. Se la sanzione è superiore in base a provvedimento non definitivo alla data dell'1.4.1998, la stessa va ridotta.		
Occultazione in un atto o in una denuncia di parte del corrispettivo convenuto	Sanzione amministrativa dal 200% al 400% sulla differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato (detrazione della sanzione applicata in base all'articolo 71)	artt. 71 e 72 [CFF ● 2071 e 2072]
Tardivo versamento	Si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato di cui all'art. 13, D.Lgs. 471/1997 [CFF ● 9461] relativo alle sanzioni per imposte dirette, Iva e riscossione ●	art. 13, co. 2, D.Lgs. 471/1997 [CFF ● 9461]
● La C.M. 19.11.1998, n. 267/E ha precisato che la sanzione fissata nella nuova misura non può venire applicata per controversie relative a periodi anteriori all'1.4.1998, in quanto più gravosa.		
Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio ai sensi del co. 1 dell'art. 68	Sanzione amministrativa da € 1.032 a € 5.164	art. 73, co. 1 [CFF ● 2073]
Inosservanza da parte di pubblici ufficiali dell'art. 67	Sanzione amministrativa da € 516 a € 2.065 ●	art. 73, co. 2 [CFF ● 2073]
● La C.M. 19.11.1998, n. 267/E ha precisato che la sanzione da irrogare è quella prevista fino al 31.3.1998, in quanto più favorevole.		
Tardiva presentazione del repertorio ai sensi dell'art. 68 o sua regolarizzazione oltre il termine stabilito dall'Amministrazione finanziaria	Sanzione amministrativa da € 1.032 a € 5.164 . Quando il ritardo supera i 60 giorni, i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi a richiesta del Procuratore della Repubblica su rapporto dell'Ufficio del Registro ●	art. 73, co. 3 [CFF ● 2073]
● La C.M. 19.11.1998, n. 267/E ha precisato che la sanzione accessoria si applica nella modalità stabilita dalla nuova normativa, in quanto più favorevole.		
Dichiarazione di mancato possesso , rifiuto di esibire o sottrazione all'ispezione delle scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, comma 4	Sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065	art. 74, co. 1 [CFF ● 2074]
Mancata adesione alle richieste degli uffici del registro di comunicazione delle notizie necessarie per applicare l'imposta (art. 63, D.P.R. 131/1986)	Sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065	art. 74, co. 1 [CFF ● 2074]
Ogni altra violazione non espressamente sanzionata	Ipotesi non prevista	—
TARDIVA od omessa trasmissione in via telematica delle dichiarazioni e degli atti per i quali gli intermediari hanno assunto l'impegno di invio telematico	— sanzione da € 516 a € 5.164	Art. 7-bis, D.Lgs. 241/1997 [CFF ● 6976a]

Violazioni – Sanzioni IMPOSTA di BOLLO

(artt. 24 - 31, D.P.R. 26.10.1972, n. 642 [CFF ● 2724-2731] modificati dall'1.4.1998 dall'art. 5, D.Lgs. 473/1997)

In vigore dall'1.4.1998

VIOLAZIONI	SANZIONI	Art. del D.P.R. 642/1972
Omissione o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta	da 1 a 5 volte l'imposta evasa	art. 25, co. 1 [CFF ● 2725]
Violazioni relative a cambiali	da 2 a 10 volte l'imposta evasa. Minimo: € 103	art. 25, co. 2 [CFF ● 2725]
Omissione o infedele dichiarazione di conguaglio	dal 100% al 200% dell'imposta dovuta	art. 25, co. 3 [CFF ● 2725]
Mancata osservanza delle norme previste per l'uso di macchine bollatrici	da € 516 a € 5.164	art. 26 [CFF ● 2726]
Falsificazione, contraffazione, alterazione di valori bollati ecc.	solo sanzioni penali	-
Violazione degli obblighi da parte di Arbitri, funzionari, Pubblici Ufficiali	da € 103 a € 206 per ogni atto, documento o registro	art. 24 [CFF ● 2724]

Violazioni – Sanzioni SUCCESSIONI e DONAZIONI

(artt. 50-54, D.Lgs. 346/1990 [CFF ● 3250-3254] modificati dall'art. 2, D.Lgs. 473/1997)

In vigore dall'1.4.1998

VIOLAZIONI	SANZIONI	Art. del D.P.R. 346/1990
Omissione presentazione della dichiarazione, della dichiarazione sostitutiva o della dichiarazione integrativa	Sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non è dovuta imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 258 a € 1.032	art. 50, co. 1 [CFF ● 3250]
Dichiarazione incompleta o infedele	Sanzione amministrativa da 1 a 2 volte la differenza d'imposta. La sanzione non si applica se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato (●)	art. 51, co. 1 e 2 [CFF ● 3251]
Falsa sottoscrizione di attestazioni di sussistenza di passività	Sanzione amministrativa da 1 a 2 volte la differenza d'imposta. La sanzione non si applica se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato (●)	art. 51, co. 1 e 2 [CFF ● 3251]
Omissione di dichiarazioni o di attestazioni rilevanti per la determinazione delle passività deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero	Sanzione amministrativa da 1 a 2 volte la differenza d'imposta. La sanzione non si applica se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato (●)	art. 51, co. 1 e 2 [CFF ● 3251]
Dichiarazione incompleta o infedele dichiarazione attinente a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo	Sanzione amministrativa da € 258 a € 1.032	art. 51 [CFF ● 3251], nuovo co. 3
Mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti o dei prospetti ovvero inesattezza o irregolarità dei prospetti medesimi	Sanzione amministrativa da € 258 a € 1.032. La sanzione è ridotta alla metà se si regolarizza entro 60 gg. dalla richiesta dell'Ufficio	art. 51 [CFF ● 3251], nuovo co. 3
Omissione o tardivo pagamento	Si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del D.Lgs. relativo alle sanzioni per imposte dirette, Iva e riscossione	art. 13, D.Lgs. 471/1997
Alienazione prima del quinquennio, tentata esportazione, mutamento di destinazione e	Sanzione amministrativa da 1 a 2 volte l'imposta o la maggiore imposta in dipendenza	art. 53, co. 1 [CFF ● 3253]

- continua -

In vigore dall'1.4.1998

VIOLAZIONI	SANZIONI	Art. del D.P.R. 346/1990
mancato assolvimento degli obblighi concernenti beni culturali, nei casi di esclusione dell'imposta	della inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della riduz. d'imp. di cui all'art. 25, co. 2	
Concedenti o depositari che non ottemperano alle richieste dell'Ufficio o comunicano dati incompleti o infedeli	Sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065. Sanzione raddoppiata se l'obbligo si riferisce a pubblici ufficiali o pubblici impiegati	art. 53, co. 3 [CFF ● 3253]
Dichiarazione di non possesso e rifiuto di esibire documenti o sottrazione all'ispezione	Sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065. Sanzione raddoppiata se l'obbligo si riferisce a pubblici ufficiali o pubblici impiegati	art. 53, co. 3 [CFF ● 3253]
Rifiuto di sottoscrivere l'attestazione della sussistenza di debiti, di consegnare i titoli delle passività o non permesso di fare copia autentica	Sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065. Sanzione raddoppiata se l'obbligo si riferisce a pubblici ufficiali o pubblici impiegati	art. 53, co. 3 [CFF ● 3253]

● Vanno esclusi da detto calcolo i beni di cui all'art. 34, co. 5.

Violazioni - Sanzioni IMPOSTE IPOTECARIA e CATASTALE

(art. 9, D.Lgs. 347/1990 [CFF ● 2509] come sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. a), D.Lgs. 473/1997)

In vigore dall'1.4.1998

VIOLAZIONI	SANZIONI	Art. del D.P.R. 347/1990
1. Omessa richiesta di trascrizione o di annotazioni obbligatorie	sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta dovuta	art. 9, co. 1 [CFF ● 2509]
2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito ovvero per le quali l'imposta è stata già pagata entro il termine stabilito	sanzione amministrativa da € 103 a € 2.065	art. 9, co. 2 [CFF ● 2509]

REMISSIONE IN BONIS

(Art. 2, co. 1, D.L. 16/2012)

REGOLARIZZAZIONE ADEMPIMENTI FORMALI: l'art. 2, co. 1, D.L. 16/2012 ha introdotto una **forma particolare di ravvedimento operoso**, stabilendo che la **fruizione dei benefici di natura fiscale** o l'accesso ai **regimi tributari opzionali**, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione, ovvero ad altro adempimento formale, non tempestivamente eseguiti, non sono preclusi, purché ricorrano, congiuntamente, alcune specifiche condizioni. In primo luogo, è necessario che la **violazione non sia stata ancora constatata**, né siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **non rileva** la pendenza delle predette attività aventi ad oggetto **comparti impositivi diversi da quello cui si riferisce il beneficio fiscale** o il regime opzionale (C.M. 28.9.2012, n. 38/E), in quanto non ostative alla possibilità di avvalersi della remissione attraverso la successiva trasmissione della comunicazione o l'assolvimento dell'adempimento di natura formale propedeutici alla fruizione dei benefici fiscali o dell'accesso al regime opzionale (C.M. 10.7.1998, n. 180/E). È, inoltre, richiesto che il contribuente sia in buona fede, e possieda - con riferimento alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per l'adempimento tempestivo (C.M. 38/E2012) - i **sostanziali requisiti di legge**. In presenza di tali presupposti, la procedura di regolarizzazione si conclude validamente con l'espletamento di due incombenzi:

- la tardiva esecuzione della comunicazione o dell'adempimento, entro il **termine di presentazione ordinario** - senza che rilevi il «periodo di tolleranza» dei 90 giorni successivi, contemplato dall'art. 2, co. 7, D.P.R. 22.7.1998, n. 322 - della prima dichiarazione utile rispetto alla scadenza prevista per l'adempimento tempestivo. A questo proposito, si rammenta che, con riferimento al **primo periodo d'imposta** di appli-